# COMMISSIONE IV

# GIUSTIZIA

## 57.

# SEDUTA DI GIOVEDÌ 8 LUGLIO 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **BUCALOSSI**

## INDICE

PAG.

**Sostituzioni:**

PRESIDENTE . . . . . 821

**Proposte di legge** (*Seguito della discussione*):

REALE ORONZO ed altri: Modificazioni delle norme del codice civile concernenti il diritto di famiglia e le successioni (503);

RUFFINI e MARTINI MARIA ELETTA: Riforma del diritto di famiglia (703);

BRIZIOLI: Abrogazione degli articoli 559, 560, 562 e 563 del codice penale riguardanti i reati di adulterio e di concubinato (793);

DARIDA: Abrogazione dell'articolo 544 del codice penale (1174);

IOTTI LEONILDE ed altri: Modificazioni delle norme del codice civile concernenti il diritto di famiglia e le successioni (1378);

GUIDI ed altri: Abrogazione delle norme del codice penale concernenti ogni ipotesi di adulterio, i reati di concubinato, omicidio e lesioni a causa di onore, e la causa speciale di estinzione dei delitti contro la libertà sessuale attraverso il matrimonio (1821) . . . 822

PRESIDENTE . . 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 830, 831, 832, 833, 834, 836, 837, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850

CASTELLI *Relatore* . . 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849

PAG.

COCCO MARIA . . . . . 825, 834, 837, 842

LA LOGGIA . . 826, 831, 832, 833, 835, 836, 837, 838, 839, 844, 846, 848

LOSPINOSO SEVERINI . . . . . 833, 834, 836

MICHELI PIETRO . . . . . 823, 824, 825

MUSSA IVALDI VERCELLI . . . . . 838

PADULA . . . . . 829, 842, 843

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* . . . . . 822, 823, 825, 826, 827, 828, 830, 831, 832, 833, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 844, 845, 847, 849

REALE ORONZO . . . 829, 832, 835, 838, 841, 842, 843, 844, 845, 848

SPAGNOLI . . 823, 825, 826, 827, 829, 831, 832, 834, 835, 838, 841, 842, 844, 846, 847, 848, 850

**La seduta comincia alle 9,40.**

LOSPINOSO SEVERINI, *Segretario f.f.*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

### Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che per la seduta odierna i deputati Gorreri, Lenoci e Sabadini sono rispettivamente sostituiti dai deputati Luciana Sgarbi Bompani, Mussa Ivaldi Vercelli e Allera.

**Seguito della discussione delle proposte di legge Reale Oronzo ed altri n. 503, Ruffini e Martini Maria Eletta n. 703, Brizioli n. 793, Darida n. 1174, Iotti Leonilde ed altri n. 1378, Guidi ed altri n. 1821, concernenti la riforma del diritto di famiglia.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Reali Oronzo ed altri, Ruffini e Martini Maria Eletta, Brizioli, Darida, Iotti Leonilde ed altri, Guidi ed altri, concernenti la riforma del diritto di famiglia.

Come i colleghi ricorderanno nella seduta di ieri era iniziato l'esame dell'articolo 54, del quale era stata approvata la prima parte, nel seguente testo modificato da un emendamento del Governo e da un emendamento Spagnoli:

ART. 54.

L'articolo 177 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 177. - *Oggetto della comunione.* — Costituiscono oggetto della comunione:

*a*) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali;

*b*) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione; ».

Passiamo alla votazione del seguente emendamento del Governo, accettato dal relatore:

*Sostituire la lettera c) con la seguente:*

« *c*) i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati; ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo, non accettato dal relatore, soppressivo della lettera *d*) del testo del Comitato ristretto.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Lospinoso Severini, accettato dal relatore e per il quale il Governo si è rimesso alla Commissione, aggiuntivo all'ultimo alinea delle parole: « Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 54 nel seguente testo modificato:

ART. 54.

L'articolo 177 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 177. - *Oggetto della comunione.* Costituiscono oggetto della comunione:

*a*) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali;

*b*) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione;

*c*) i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati;

*d*) le aziende a conduzione familiare nelle quali prestano la loro attività entrambi i coniugi.

Quando nelle aziende a conduzione familiare prestano la loro attività altri componenti della famiglia, costoro partecipano alla comunione in proporzione alla quantità e qualità del lavoro svolto. Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo ».

(*È approvato*).

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Il Governo aveva attribuito una particolare importanza alla esclusione dalla comunione delle aziende a conduzione familiare. Nella seduta di ieri il Governo ha cercato di motivare il suo punto di vista, le ragioni per le quali non riteneva opportuna la norma che si voleva approvare. La Commissione è stata invece di diverso avviso.

Il Governo, in quello spirito che lo ha animato finora verso la Commissione, ha ritenuto di doversi adeguare alla volontà della Commissione. Ritiene però di approfittare di questo momento per dire, nel caso dovessero successivamente verificarsi altre situazioni nelle quali il Governo sente tutta la sua responsabilità finalizzata alla necessità di dare al paese il migliore diritto di famiglia che sia possibile, che, in caso di particolare insistenza da parte della Commissione a non recepire i punti di vista del Governo, questo si vedrebbe costretto a rivedere il proprio

atteggiamento e a rappresentare all'Assemblea la necessità di aver un conforto più generale sulle proprie posizioni.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 55:

ART. 55.

L'articolo 178 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 178. - *Comunione delle imprese.* — Salvo quanto disposto alla lettera *d*) dell'articolo precedente, i beni destinati all'esercizio dell'impresa costituita dopo il matrimonio si considerano oggetto della comunione solo se sussistono al momento dello scioglimento di questa ».

Essendo stato ritirato l'emendamento preannunciato dal Governo, e poiché nessuno chiede di parlare, pongo in votazione l'articolo 55 nella formulazione di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 56:

ART. 56.

L'articolo 179 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 179. - *Beni personali.* — Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge:

*a*) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o possessore;

*b*) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell'atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione;

*c*) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori;

*d*) i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di un'azienda facente parte della comunione;

*e*) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno morale o di un danno fisico, tranne, per quest'ultimo, il risarcimento o la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;

*f*) i diritti inalienabili;

*g*) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto.

L'esclusione dalla comunione, ai sensi delle lettere *c*), *d*), *e*), *g*) del precedente comma, di beni immobili o di beni mobili soggetti a pubblicità a norma dell'articolo 2683 deve risultare dall'atto di acquisto, che entro cinque anni dalla stipula può essere annullato a richiesta dell'altro coniuge, quando questi non lo ha sottoscritto né vi ha acconsentito con atto successivamente trascritto ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'ultimo alinea con il seguente:*

« L'acquisto di beni immobili, o di beni mobili soggetti a pubblicità a norma dell'articolo 2683, effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione, ai sensi delle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) del precedente comma, quando tale esclusione risulti dall'atto di acquisto al quale abbia preso parte l'altro coniuge ».

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Il Governo ha ritirato un altro emendamento, tendente ad annoverare tra i beni personali quelli destinati alla conduzione di un'azienda, essendo stato precluso dall'approvazione della lettera *d*) dell'articolo 54.

Dell'articolo in discussione il Governo si limita pertanto a proporre la ristrutturazione formale dell'ultimo alinea, osservando che non c'è motivo per affermare la nullità di un atto dal momento che lo stesso non è in alcun modo viziato.

SPAGNOLI. La formulazione dell'ultimo alinea proposta dal Governo mi pare più snella e migliore tecnicamente.

MICHELI PIETRO. Propongo di sostituire le parole: « e sono beni personali del coniuge » con le parole: « e sono considerati personali del coniuge ». Praticamente, si dovrebbe togliere la parola « beni ».

CASTELLI, *Relatore.* Il relatore ha ascoltato ora l'illustrazione dell'emendamento da parte del rappresentante del Governo ed aveva ascoltato in precedenza con analogo rispetto le dichiarazioni che il rappresentante del Governo aveva ritenuto di esprimere a seguito dell'approvazione dell'articolo 54. Il relatore ritiene del tutto legittimo che il Governo presenti alla Camera le sue preoccupazioni e si riservi di usufruire dei suoi poteri.

Debbo però precisare che il parere favorevole all'emendamento del Governo è dettato solo dalla considerazione che l'emendamento ha pregi e giustificazioni di natura tecnico-giuridica.

L'emendamento proposto dall'onorevole Micheli lascia invece perplessi soprattutto per la formulazione adottata in sostituzione della parola « beni ».

MICHELI PIETRO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. L'onorevole Micheli ha presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere la lettera* f).

CASTELLI, *Relatore*. Mi dichiaro favorevole.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Micheli, soppressivo della lettera *f*), accettato dal relatore e dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo, accettato dal relatore.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 56, nel seguente testo modificato:

ART. 56.

L'articolo 179 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 179. - *Beni personali*. — Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge:

*a*) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o possessore;

*b*) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell'atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione;

*c*) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori;

*d*) i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di un'azienda facente parte della comunione;

*e*) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno morale o di un danno fisico, tranne, per quest'ultimo, il risarcimento o la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;

*f*) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto.

L'acquisto di beni immobili, o di beni mobili soggetti a pubblicità a norma dell'articolo 2683, effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione, ai sensi delle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) del precedente comma, quando tale esclusione risulti dall'atto di acquisto al quale abbia preso parte l'altro coniuge ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 57:

ART. 57.

L'articolo 180 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 180. - *Amministrazione della comunione*. — L'amministrazione dei beni della comunione e la rappresentanza in giudizio per gli atti ad essa relativi spettano ad entrambi i coniugi.

Gli atti di straordinaria amministrazione debbono essere sempre compiuti congiuntamente da entrambi i coniugi.

Il consenso di entrambi i coniugi è altresì necessario per gli atti che si riferiscono alla abitazione familiare, per gli acquisti rateali e per gli acquisti con pagamento dilazionato.

Ciascun coniuge può delegare all'altro il compimento di atti di straordinaria amministrazione dell'azienda comune ai sensi della lettera *c*) dell'articolo 177.

La delega è revocabile in ogni tempo.

La delega e la revoca della delega devono risultare da atto registrato.

All'infuori dei casi previsti nei commi secondo, terzo e quarto del presente articolo, gli atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti da ciascuno dei coniugi ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo 57 con il seguente:*

ART. 57.

L'articolo 180 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 180. - *Amministrazione della comunione*. — L'amministrazione dei beni della

comunione e la rappresentanza in giudizio per gli atti ad essa relativi spettano disgiuntamente ad entrambi i coniugi.

Il compimento degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione e la rappresentanza in giudizio per le relative azioni spettano congiuntamente ad entrambi i coniugi ».

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo è rimasto un po' perplesso per l'elencazione fatta, che si ispira a caratteri diversi ed empirici, perché non ogni acquisto rateale o dilazionato può essere considerato atto di straordinaria amministrazione.

Oscuro, poi, e anche generico mi sembra il significato della proposizione « atti che si riferiscono alla abitazione familiare », al terzo alinea, che fra l'altro può anche non rientrare fra i beni della comunione.

La riunificazione dell'ultimo alinea con il primo risponde poi ad un principio generale di tecnica giuridica che impone di trattare unitariamente lo stesso argomento.

PRESIDENTE. L'onorevole Spagnoli ha presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere, al terzo alinea, le parole:* « per gli acquisti rateali e per gli acquisti con pagamento dilazionato ».

SPAGNOLI. Nell'illustrare il mio emendamento ritengo altresì di esprimere il mio parere sull'emendamento presentato dal Governo.

In linea di principio l'emendamento del Governo risulta, a mio avviso, migliore del testo proposto dal Comitato ristretto, sebbene non sembra debba essere sorvolato il problema relativo all'abitazione, cioè, in particolare, alla stipula di contratti di locazione, di compravendita di beni mobili (che a volte possono essere di grande valore), eccetera.

Nel testo del Comitato ristretto si dispone che per gli atti relativi all'abitazione è necessario il consenso di entrambi i coniugi, pur essendo atti di ordinaria amministrazione. È opportuno quindi che, qualora venga accettato l'emendamento governativo, vi sia inserita questa parte, al fine di attribuire la giusta importanza al tipo di atti di cui sopra.

MICHELI PIETRO. Anche se non si volesse accettare l'emendamento del Governo, bisognerebbe sopprimere il quarto, quinto e sesto alinea del testo del Comitato ristretto, concernenti la delega.

CASTELLI, *Relatore*. Il relatore deve chiarire che, nell'elaborazione dell'articolo 57 (sostitutivo dell'articolo 180 del codice civile), il Comitato aveva tentato di dare una configurazione diversa, rispetto ai criteri vigenti, agli elementi differenziatori tra l'ordinaria e la straordinaria amminstrazione. Deve però dare atto che il tentativo non può considerarsi riuscito in modo brillante. Perciò, poiché appare difficile sostituire la normativa vigente con altra più idonea, è forse il caso di accettare il mantenimento, con lievi modifiche, della attuale sistematica.

Alla luce di queste valutazioni il relatore si dichiara favorevole all'emendamento del Governo. Si permette però segnalare all'onorevole sottosegretario l'opportunità di specificare, in relazione alle preoccupazioni emerse nel Comitato ristretto e alle valutazioni avanzate dall'onorevole Spagnoli, cosa si intenda per atti eccedenti l'ordinaria amministrazione.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Accetto il suggerimento del relatore.

SPAGNOLI. Non vorrei che una specificazione di questo genere facesse inorridire gli esperti del diritto!

Sarei peraltro dell'avviso di presentare un emendamento inteso ad aggiungere un alinea di questo tenore: « Il consenso di entrambi i coniugi è necessario per gli atti di locazione dell'abitazione familiare e per gli acquisti dei mobili che la arredano ».

CASTELLI, *Relatore*. Concordo con le finalità che ispirano l'onorevole Spagnoli nel suggerire questo emendamento, ma ritengo che esso debba essere formulato in modo diverso.

COCCO MARIA. Quando si parla di consenso di entrambi i coniugi per la stipulazione di contratti di locazione si intende anche, per ipotesi, l'abitazione per la villeggiatura?

CASTELLI, *Relatore*. L'onorevole Spagnoli potrebbe, io credo, rinunciare a formulare un emendamento se l'onorevole rappresentante del Governo accettasse di inserire, dopo le parole: « Il compimento degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione », le parole: « nonché la stipula dei contratti di locazione relativi alla residenza familiare ».

SPAGNOLI. Certamente.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione il seguente subemendamento del relatore, accettato dal Governo:

*Al secondo alinea dell'emendamento del Governo interamente sostitutivo, dopo le parole*: « Il compimento degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione » *aggiungere le seguenti*: « nonché la stipula dei contratti di locazione relativi alla residenza familiare ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo, interamente sostitutivo, accettato dal relatore, modificato dal subemendamento testé approvato.

(*È approvato*).

L'articolo 57 resta pertanto così formulato:

ART. 57.

L'articolo 180 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 180. - *Amministrazione della comunione.* — L'amministrazione dei beni della comunione e la rappresentanza in giudizio per gli atti ad essa relativi spettano disgiuntamente ad entrambi i coniugi.

Il compimento degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, nonché la stipula dei contratti di locazione relativi alla residenza familiare e la rappresentanza in giudizio per le relative azioni spettano congiuntamente ad entrambi i coniugi.

Do lettura dell'articolo 58:

ART. 58.

L'articolo 181 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 181. - *Rifiuto di consenso.* — Se uno dei coniugi rifiuta il consenso per la stipulazione di un atto di straordinaria amministrazione o per gli altri atti per cui il consenso è richiesto, l'altro coniuge può rivolgersi al tribunale per ottenere l'autorizzazione nel caso in cui la stipulazione dell'atto è necessaria nell'interesse della famiglia o dell'impresa ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 58.

L'articolo 181 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 181. - *Rifiuto di consenso.* — Se uno dei coniugi rifiuta il consenso per la stipulazione di un atto di straordinaria amministrazione l'altro coniuge può rivolgersi al tribunale per ottenere l'autorizzazione nel caso in cui la stipulazione dell'atto è necessaria nell'interesse della famiglia ».

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Il Governo non può fare a meno di segnalare come attraverso questo articolo si verifichino degli inconvenienti. Mi pare che il campo si dilata oltre il consentito nella possibilità di rivolgersi al magistrato. Non c'è dubbio che ci sono delle diversità di opinione per quanto riguarda la conduzione dell'impresa. Si rischia di trasformare la concordia familiare in diversità di opinione per quanto riguarda soltanto dei fattori puramente tecnici che nulla hanno a che vedere con l'unità della famiglia.

Dico questo per ribadire quanto forse era nel giusto il Governo nell'esprimere le sue preoccupazioni in precedenza, preoccupazioni che avevano ispirato la presentazione degli emendamenti all'articolo 54. Essendo stato respinto l'emendamento soppressivo della lettera *d*) dell'articolo 54, il Governo ritira l'emendamento all'articolo 58.

CASTELLI, *Relatore.* Nel momento in cui abbiamo fatto la scelta avevamo presenti alcuni elementi negativi, che sono quelli ricordati dal Governo. Quindi il Governo può essere confortato nel constatare che non si è disatteso aprioristicamente il suo parere, ma si sono ritenute prevalenti altre considerazioni.

SPAGNOLI. Vista la nuova stesura dell'articolo 54, riterrei di sostituire il termine « azienda » a quello « impresa ».

LA LOGGIA. Propongo di sostituire la parola « impresa con le seguenti: « azienda che a norma della lettera *d*) dell'articolo 177 fa parte della comunione ».

CASTELLI, *Relatore.* Accetto l'emendamento La Loggia.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'emendamento La Loggia, accettato dal relatore e dal Governo.

(*È approvato*).

L'articolo 58 risulta pertanto così modificato:

ART. 58.

L'articolo 181 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 181. - *Rifiuto di consenso.* — Se uno dei coniugi rifiuta il consenso per la stipulazione di un atto di straordinaria amministrazione o per gli altri atti per cui il consenso è richiesto, l'altro coniuge può rivolgersi al tribunale per ottenere l'autorizzazione nel caso in cui la stipulazione dell'atto è necessaria nell'interesse della famiglia o dell'azienda che a norma della lettera *d*) dell'articolo 177 fa parte della comunione ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 59:

ART. 59.

L'articolo 182 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 182. - *Amministrazione affidata ad uno solo dei coniugi.* — In caso di lontananza o di altro impedimento di uno dei coniugi l'altro può compiere, con procura del primo, o previa autorizzazione del tribunale e con le cautele eventualmente da questo stabilite, gli atti necessari per i quali è richiesto, a norma dell'articolo 180, il consenso di entrambi i coniugi ».

CASTELLI, *Relatore.* L'articolo al nostro esame non innova radicalmente la normativa attuale e risponde ad esigenze pratiche: nell'ipotesi di assenza di uno dei coniugi, si considera logico autorizzare l'altro al compimento di atti che non avrebbe potuto compiere da solo in casi normali.

PRESIDENTE. L'onorevole Micheli Pietro ha presentato il seguente emendamento:

*Dopo le parole*: « procura del primo », *inserire le parole*: « risultante da atto pubblico o da scrittura privata autenticata ».

SPAGNOLI. Esprimo parere contrario all'emendamento proposto dall'onorevole Micheli in quanto ritengo che, sebbene per alcuni atti sia giustificabile una disposizione di tal genere, per altri si potrebbe rivelare superflua.

CASTELLI, *Relatore.* Accetto l'emendamento Micheli Pietro.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Sono favorevole all'emendamento Micheli Pietro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Micheli Pietro, accettato dal relatore e dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 59 nel seguente testo modificato:

ART. 59.

L'articolo 182 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 182. - *Amministrazione affidata ad uno solo dei coniugi.* — In caso di lontananza o di altro impedimento di uno dei coniugi l'altro può compiere, con procura del primo risultante da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, o previa autorizzazione del tribunale e con le cautele eventualmente da questo stabilite, gli atti necessari per i quali è richiesto, a norma dell'articolo 180, il consenso di entrambi i coniugi ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 60:

ART. 60.

L'articolo 183 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 183. - *Esclusione dall'amministrazione.* — Se uno dei coniugi è incapace o non è in grado di manifestare la propria volontà ovvero se nella gestione dei beni comuni riveli inettitudine o frode, l'altro coniuge può chiedere al tribunale di escluderlo dalla amministrazione.

Il coniuge privato dell'amministrazione può, in seguito, chiedere al tribunale di essere reintegrato, dimostrando che sono venuti meno i motivi che hanno determinato l'esclusione ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituirlo con il seguente:*

« L'articolo 183 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 183. - *Esclusione dall'amministrazione.* — Se uno dei coniugi è incapace o non è in grado di manifestare la propria volontà ovvero se ha male amministrato, l'altro coniuge può chiedere al tribunale di escluderlo dall'amministrazione.

Il coniuge privato dell'amministrazione, può, in seguito, chiedere al tribunale di essere reintegrato, dimostrando che sono venuti meno i motivi che hanno determinato l'esclusione ».

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Il Governo desidera proporre l'abolizione dei concetti di inettitudine e di frode in quanto estranei al nostro diritto. La prima comporterebbe il giudizio non solo sul comportamento, ma anche sulla persona, la seconda non rientra nelle fattispecie previste dalla legislazione vigente in quanto non è precisata. Propone quindi la dizione « male amministrato » che può agevolmente sostituire i concetti espressi dal Comitato ristretto e che già si trova nell'articolo 134 del codice civile.

CASTELLI, *Relatore.* Sono favorevole all'emendamento del Governo. Voglio però precisare che esso non è di natura tecnico-formale, ma conferisce al magistrato un ampio potere discrezionale. Non credo comunque che da ciò scaturiscano conseguenze negative e per questo confermo il giudizio positivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo, interamente sostitutivo, accettato dal relatore.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 61:

ART. 61.

L'articolo 184 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 184. - *Atti compiuti senza il necessario consenso.* — Gli atti compiuti da un coniuge senza il necessario consenso dell'altro coniuge e non ratificati sono annullabili.

L'azione può essere proposta dal coniuge il cui consenso era necessario, entro un anno dalla data in cui ha avuto conoscenza dell'atto, e in ogni caso entro un anno dallo scioglimento della comunione ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 61.

L'articolo 184 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 184. - *Atti compiuti senza il necessario consenso.* — Gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti su beni soggetti al regime della comunione legale da uno dei coniugi senza il consenso dell'altro, sono nulli, se riguardano beni immobili o beni mobili per i quali è disposta la pubblicità a norma dell'articolo 2683.

L'azione di nullità si prescrive entro l'anno dallo scioglimento della comunione e non può essere proposta o proseguita qualora sia intervenuto il consenso dell'altro coniuge.

Se gli atti stessi riguardano beni mobili diversi da quelli indicati nel primo comma, il coniuge che li ha compiuti senza il consenso dell'altro è obbligato, su istanza di quest'ultimo, a ricostituire la comunione nello stato in cui era prima del compimento dell'atto o, qualora ciò non sia possibile, al pagamento dell'equivalente ».

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* L'emendamento del Governo riguarda innanzitutto la distinzione fra gli atti di straordinaria amministrazione relativi a beni mobili o immobili soggetti alla pubblicità di cui all'articolo 2683 del codice civile, e quelli relativi a beni che sono invece esclusi da detta pubblicità, con la previsione per i primi della nullità se compiuti senza il consenso dell'altro coniuge.

Questo emendamento si giustifica sotto un duplice profilo: innanzitutto tende a tutelare la buona fede dei terzi ove gli stessi, malgrado ogni più attento esame, non siano in grado di stabilire se gli atti compiuti da una persona riguardano o meno dei beni rientranti nella comunione legale; in secondo luogo si prefigge la contemporanea tutela della comunione stessa.

Al fine di realizzare questo scopo si è ritenuto che i terzi non possano invocare nessuna tutela quando gli atti riguardino beni mobili o immobili registrati, potendo gli stessi, con tutte le opportune indagini, accertare il potere

della controparte di disporne o meno. L'atto compiuto in tal senso è stato ritenuto nullo in quanto il soggetto non aveva la capacità di disporre dei beni.

L'affermazione poi di una nullità relativa e non assoluta - che cioè può essere fatta valere solo entro un determinato periodo di tempo e può essere sanata con il consenso dell'altro coniuge- non è estranea al nostro diritto che già la prevede agli articoli 590 e 799 del codice civile. Inoltre, una volta cessata la comunione a seguito dello scioglimento del matrimonio, è apparso opportuno limitare l'operatività della nullità stessa.

La previsione della nullità e non dell'annullabilità tutela anche il terzo il quale la può far valere appellandosi all'incapacità di uno dei due coniugi di disporre, sia pure parzialmente, dei beni oggetto della comunione.

Si tratta in sostanza di una valutazione tipica compiuta dal legislatore in base al principio contemplato dall'articolo 1420 del codice civile in tema di nullità dei contratti plurilaterali.

La validità degli atti di straordinaria amministrazione relativi a beni mobili o immobili non soggetti a pubblicità è dettata a tutela dei terzi i quali, pur con la maggiore diligenza possibile, non sono certamente in grado di accertare il regime di comunione dei beni stessi; e al tempo stesso riafferma il principio della indisponibilità del bene con la evidente sanzione della rimessione in ripristino prevista a carico dell'inadempiente.

Quindi si tratta non solo di perfezionamento di natura tecnica, non solo di tutela a favore dei terzi e della stessa comunione, ma anche di una più analitica previsione, soprattutto in relazione alla distinzione tra i beni soggetti a pubblicità e quelli non soggetti a pubblicità.

SPAGNOLI. Noi abbiamo inteso difendere soprattutto la posizione dell'altro coniuge, cioè dando al coniuge, il cui consenso era necessario, l'azione di annullamento dell'atto compiuto senza il suo consenso.

Con il riferimento alla nullità mi pare invece che la possibilità di proporre questa azione sorga anche per il terzo contraente. Francamente, non ne vedo l'esigenza.

Mi pare che i due primi alinea del testo del Governo non rispecchino la ragione dell'istituto, così come è prevista nel quadro della comunione legale, prevista e statuita dagli articoli già approvati. Invece, mi pare sia opportuno prendere in considerazione il terzo alinea che riguarda gli atti relativi a beni mobili non soggetti a pubblicità. Non so fino a che punto la sanzione, così come è prevista nell'emendamento del Governo, abbia una validità; non so in che modo sia possibile la ricostituzione della comunione allo stato in cui era prima dell'atto.

Il bene che è stato venduto può essere ricomprato, altrimenti si fa luogo al pagamento dell'equivalente. Ma il pagamento dell'equivalente come avviene? Sarebbe difficile ritenere in questo caso che l'acquisto non faccia parte della comunione.

PADULA. Condivido le perplessità espresse dall'onorevole Spagnoli.

Per quanto riguarda l'ultimo alinea, io lo sopprimerei. È impossibile trovare un riferimento sostanziale idoneo a garantire i terzi ed anche i coniugi tra di loro. Stiamo regolamentando una comunione familiare all'interno della quale dovrebbe risultare eccezionale che si possano avere controversie per la ricostituzione. Che si dia luogo ad azione giudiziaria per risarcire, significa ipotizzare un tipo di famiglia ottocentesca con i rapporti economici fondati su un diritto di tipo societario più che familiare.

REALE ORONZO. Io non so quale potrebbe essere la soluzione. Tuttavia le osservazioni dell'onorevole Padula mi lasciano assai perplesso. Qui il problema è questo: quanto meno noi rendiamo sicuro e tranquillo il patrimonio della famiglia nell'istituto della comunione, tanto più congiuriamo contro la comunione. L'ipotesi infatti non può essere quella della famiglia normale: una tale famiglia non ha bisogno della legge. In una famiglia normale nulla succede per cui debbano essere invocate queste nullità. C'è quindi una famiglia nella quale ad un certo punto uno dei coniugi - che non deve necessariamente essere il marito, anche se lo sarà ancora per molto tempo - si gioca tutto, o vende tutti i beni della famiglia, oppure si trova una ragazza e si vende tutti i beni: noi dobbiamo prevedere tutti questi casi. Noi non possiamo farci illusioni su questo: noi facciamo la legge per quelle famiglie nelle quali tutto va in disordine. Il problema esiste e bisogna tenerlo in considerazione.

CASTELLI, *Relatore*. Mi pare che le osservazioni mosse da tutte le parti politiche al testo governativo consiglino una revisione completa dell'emendamento. Alcune delle osservazioni formulate hanno a mio avviso fondatezza, mentre altre appaiono largamente

opinabili. Sono fondate le critiche al primo e al secondo alinea. Non capisco, come non comprende l'onorevole Spagnoli, perché si debba configurare una nullità invece della annullabilità prevista dal testo del Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Il socio non deve avere la capacità di disporre dei beni della comunità: ecco perché la nullità e non la annullabilità.

CASTELLI, *Relatore*. Ma il coniuge non è solo un socio! Comunque c'è una seconda osservazione da avanzare. Il testo governativo configura un'azione di nullità che si prescrive entro un anno dallo scioglimento della comunione. Mi pare si vada a configurare un istituto anomalo. Quando si ipotizza una nullità si stabiliscono termini di decorrenza, non di prescrizione.

PRESIDENTE. Concordo su questo punto.

CASTELLI, *Relatore*. In ogni caso credo che la fissazione del termine di un anno dallo scioglimento della comunione sia eccessiva. Mi sembra garantisca meglio un certo grado di libertà, soprattutto nelle attività commerciali, il testo del Comitato ristretto il quale prevede il termine di un anno dal momento in cui il coniuge aveva avuto conoscenza dell'atto. Evidentemente la proposta del Comitato ristretto non può reggere se si accetta la soluzione governativa della nullità. Ritengo però l'emendamento governativo largamente suscettibile di critiche anche dal punto di vista della logica giuridica. In relazione al secondo alinea mi associo quindi alle perplessità espresse in questa sede in quanto ritengo non si possa arrivare ad una formulazione tanto drastica e discutibile senza tener conto delle conseguenze negative che ne deriveranno. Non possiamo accettare una impostazione di libertà e poi svuotarla di contenuto nella formulazione giuridica.

Accetto invece il terzo alinea dell'emendamento governativo.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. In considerazione delle osservazioni avanzate soprattutto da parte dell'onorevole relatore, il Governo accede alla sostituzione della nullità con la annullabilità. In questo caso può rimanere invariato il secondo alinea dell'articolo 184.

In altri termini il Governo, anziché insistere sulla sostituzione dell'intero articolo, propone di aggiungere al primo alinea del testo del Comitato le parole: « se riguardano beni immobili o beni mobili per i quali è disposta la pubblicità a norma dell'articolo 2683 » e di aggiungere il terzo alinea dell'emendamento governativo; per il resto accetta il testo del Comitato ristretto.

CASTELLI, *Relatore*. Accetto questi due emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento del Governo, accettato dal relatore, aggiuntivo al primo alinea.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo, accettato dal relatore, aggiuntivo di un terzo alinea.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 61, nel seguente testo modificato:

ART. 61.

L'articolo 184 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 184. - *Atti compiuti senza il necessario consenso*. — Gli atti compiuti da un coniuge senza il necessario consenso dell'altro coniuge e non ratificati sono annullabili se riguardano beni immobili o beni mobili per i quali è disposta la pubblicità a norma dell'articolo 2683.

L'azione può essere proposta dal coniuge il cui consenso era necessario, entro un anno dalla data in cui ha avuto conoscenza dell'atto, e in ogni caso entro un anno dallo scioglimento della comunione.

Se gli atti stessi riguardano beni mobili diversi da quelli indicati nel primo comma, il coniuge che li ha compiuti senza il consenso dell'altro è obbligato, su istanza di quest'ultimo, a ricostituire la comunione nello stato in cui era prima del compimento dell'atto o, qualora ciò non sia possibile, al pagamento dell'equivalente ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 62:

ART. 62.

L'articolo 185 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 185. - *Amministrazione dei beni personali del coniuge*. — Ciascun coniuge ha

l'amministrazione dei beni di cui è titolare e che non rientrano nella comunione o nel fondo patrimoniale.

Si applicano le disposizioni dei commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 218 ».

LA LOGGIA. Vorrei sottoporre all'attenzione della Commissione e del relatore l'opportunità di sopprimere l'articolo al nostro esame, il quale contiene una norma perfettamente identica a quella dell'articolo 218 che per altro richiama.

SPAGNOLI. Ritengo che il mantenimento di questo articolo abbia una sua ragion d'essere, in quanto l'articolo 218 si riferisce al regime di separazione dei beni, mentre l'articolo al nostro esame è posto nell'ambito della comunione legale. Non è quindi superfluo, a mio avviso, mantenere questa differenziazione tra i beni personali che non rientrano nella comunione o nel fondo patrimoniale e i beni di cui ciascun coniuge è titolare in regime di separazione dei beni.

CASTELLI, *Relatore*. Il relatore ritiene fondate, anche se apparentemente contraddittorie, sia le osservazioni dell'onorevole Spagnoli sia quelle dell'onorevole La Loggia. Infatti, l'articolo al nostro esame, mentre da un lato contiene effettivamente una « superfluità inutile », dall'altro risponde alle esigenze messe in evidenza dall'onorevole Spagnoli. Per ovviare a questi inconvenienti propongo il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo 62 con il seguente:*

ART. 62.

L'articolo 185 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 185. - *Amministrazione dei beni personali del coniuge.* — All'amministrazione dei beni che non rientrano nella comunione o nel fondo patrimoniale si applicano le disposizioni dei commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 218 ».

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Nonostante le osservazioni del relatore la « superfluità inutile » non viene eliminata. Mi rimetto comunque alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore Castelli, interamente sostitutivo dell'articolo 62, per il quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 63. Poiché non sono stati presentati emendamenti lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 63.

L'articolo 186 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 186. - *Obblighi gravanti sui beni della comunione.* — I beni della comunione rispondono:

*a*) di tutti i pesi ed oneri gravanti su di essi al momento dell'acquisto;

*b*) di tutti i carichi dell'amministrazione;

*c*) delle spese di mantenimento della famiglia e per l'educazione dei figli e di ogni obbligazione contratta dai coniugi anche separatamente ma nell'interesse della famiglia;

*d*) di ogni obbligazione contratta congiuntamente dai coniugi ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 64:

ART. 64.

L'articolo 187 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 187 - *Obbligazioni contratte dai coniugi prima del matrimonio.* — I beni della comunione non rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio, né di quelle da cui sono gravate le successioni e le donazioni da essi conseguite durante il matrimonio ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo 64 con il seguente:*

ART. 64.

L'articolo 187 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 187. - *Obbligazioni contratte dai coniugi prima del matrimonio.* — I beni della comunione non rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio, né di quelle da cui sono gravate le donazioni e le successioni da essi conseguite durante il matrimonio e non attribuite alla comunione.

L'accettazione di eredità che entrano a far parte della comunione non può farsi che col beneficio d'inventario ».

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* L'emendamento del Governo riguarda innanzitutto l'espressione « e non attribuite alla comunione », aggiunta al primo alinea del testo del Comitato ristretto, al fine di inserire una limitazione relativa solamente alle donazioni e alle successioni conseguite dopo il matrimonio e rientranti nei beni personali dei coniugi.

Prevede poi un secondo alinea nel quale si dispone che l'accettazione di eredità che entrano a far parte della comunione non può farsi che col beneficio d'inventario, al fine di evitare un depauperamento della comunione non compensato da contemporanei acquisti.

SPAGNOLI. Sono favorevole alla prima parte dell'emendamento governativo; ritengo invece, per quanto riguarda il secondo alinea, che sarebbe meglio inserirlo in una norma a parte, non rientrante nell'articolo al nostro esame.

REALE ORONZO. Non capisco perché si voglia assolutamente introdurre il beneficio di inventario nell'articolo al nostro esame. Potrebbe accadere infatti che esso comporti dei fastidi, delle spese, una perdita di tempo, oppure che i coniugi vogliano accettare ugualmente la successione, per onorare la memoria di chi l'ha disposta, anche se comporta una passività.

LA LOGGIA. Questo articolo usa la formulazione che « i beni della comunione non rispondono ». È una espressione non molto elegante; si potrebbe trovarne un'altra. Le parole di questo articolo andrebbero cambiate in ogni caso, se è vero il rilievo dell'onorevole Spagnoli. Questo rilievo non può concernere soltanto il secondo alinea dell'emendamento del Governo, ma concernerebbe anche la parte del testo formulato dal Comitato ristretto, in cui si dice: « né di quelle da cui sono gravate le successioni ».

Io sono favorevole all'emendamento presentato dal Governo, però col suggerimento di modificare il titolo dell'articolo e di trovare nel coordinamento una formulazione più elegante per quanto attiene ai concetti che sono espressi dall'articolo in esame.

SPAGNOLI. Propongo di accantonare lo emendamento del Governo e la seconda parte del testo del Comitato.

CASTELLI, *Relatore.* Concordo con il deputato Spagnoli. Propongo di accantonare le parole: « né di quelle da cui sono gravate le successioni e le donazioni da esse conseguite durante il matrimonio », con riserva di reintrodurle in un articolo aggiuntivo 64-*bis*.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore, accettata dal Governo, di accantonare la seconda parte dell'articolo 64.

(*È approvata*).

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Ritiro l'emendamento del Governo all'articolo 64.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 64, nel seguente testo:

ART. 64.

L'articolo 187 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 187. - *Obbligazioni contratte dai coniugi prima del matrimonio.* — I beni della comunione non rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio.

(*È approvato*).

Il relatore Castelli ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 64-*bis*.

Dopo l'articolo 187 del codice civile è inserito il seguente:

« ART. 187-*bis*. - *Obbligazioni derivanti da donazioni o successioni.* — I beni della comunione non rispondono delle obbligazioni da cui sono gravate le donazioni e le successioni conseguite dai coniugi durante il matrimonio e non attribuite alla comunione ».

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Accetto l'articolo aggiuntivo Castelli.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 64-*bis* del relatore Castelli, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 65:

ART. 65.

L'articolo 188 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 188. - *Obbligazioni contratte dai coniugi durante il matrimonio.* — I beni della comunione rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi e non previste dall'articolo precedente sussidiariamente ai beni personali e limitatamente alla quota del coniuge obbligato ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo 65 con il seguente:*

ART. 65.

« ART. 188. - *Obbligazioni contratte dai coniugi durante il matrimonio.* — I beni della comunione rispondono delle obbligazioni contratte, dopo il matrimonio, da uno dei coniugi per il compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione senza il necessario consenso dell'altro, sussidiariamente ai beni personali e limitatamente alla quota del coniuge obbligato.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* L'emendamento del Governo si giustifica per le seguenti ragioni: la formulazione originaria dell'articolo 65 può far nascere il dubbio che la responsabilità sussidiaria dei beni della comunione sorga anche per il compimento di atti di ordinaria amministrazione, il che contrasta con il principio contenuto nel precedente articolo 63. È quindi parso opportuno limitare questa responsabilità al compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza il consenso dell'altro coniuge ed escluderla per tutte le altre obbligazioni assunte da uno dei coniugi per scopi estranei e meramente personali. Ciò facendo si è voluto altresì limitare la possibilità di ottenere la separazione dei beni espressamente circoscritta dall'articolo 70 a determinate ipotesi.

CASTELLI, *Relatore.* Esprimo parere favorevole all'emendamento governativo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 65.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 66. Poiché non sono stati presentati emendamenti lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 66.

L'articolo 189 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 189. - *Responsabilità sussidiaria dei beni personali.* — I creditori possono agire in via sussidiaria sui beni personali di ciascuno dei coniugi, nella misura della metà del credito, quando i beni della comunione non sono sufficienti a soddisfare i debiti su di essa gravanti ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 67:

ART. 67.

L'articolo 190 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 190. - *Scioglimento della comunione.* — La comunione si scioglie per la dichiarazione di assenza o di morte presunta di uno dei coniugi, per l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio, per la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso, per la separazione personale, per la separazione giudiziale dei beni, per accordo dei coniugi, stipulato a norma dell'articolo 162, in ordine al cambiamento del regime patrimoniale dei beni ».

L'onorevole Lospinoso Severini ha presentato il seguente emendamento:

*All'articolo 67 aggiungere il seguente alinea:*

« In caso di azienda a conduzione familiare, lo scioglimento della comunione può essere deciso per accordo dei coniugi e degli altri componenti della famiglia che partecipano alla comunione stessa ».

LOSPINOSO SEVERINI. Con questo emendamento si vuole integrare il testo del Comitato ristretto nell'ipotesi che alla azienda a conduzione familiare partecipino anche altri componenti della famiglia. In questo caso, infatti, non si vede perché essi non debbano decidere, unitamente ai coniugi, sullo scioglimento della comunione.

LA LOGGIA. La presentazione di questo emendamento dimostra ancora di più la fondatezza del testo sostenuto da coloro che ri-

tenevano che l'azienda a conduzione familiare non dovesse trovare posto tra i beni che fanno parte della comunione familiare e che le norme connesse a questo principio dovessero essere collocate in altra sede.

Adesso arriviamo al punto che per sciogliere la comunione, e per comunione si intende la comunione familiare, occorre il consenso di tutti i partecipanti. Si inseriscono cioè come elementi di decisione anche coloro che fanno parte dell'azienda a conduzione familiare, che possono anche non essere componenti della famiglia, essere estranei alla famiglia in senso stretto.

Quindi sono contrario a questo emendamento perché introdurrebbe altri elementi di difficoltà nella vita della famiglia, in occasione dello scioglimento della comunione.

LOSPINOSO SEVERINI. Così come è formulato l'emendamento può destare delle perplessità, ma lo spirito dell'emendamento è che nel caso di una azienda a conduzione familiare che faccia parte della comunione familiare, ci vuole l'accordo di tutti i componenti della famiglia che partecipano alla azienda per lo scioglimento della azienda, che fa parte della comunione familiare.

CASTELLI, *Relatore*. Questo articolo solleva dei problemi seri e credo sarebbe opportuno rielaborarlo. Propongo pertanto di accantonarlo.

COCCO MARIA. Bisogna riconsiderare che cosa è la tutela dei partecipanti ai diritti dell'azienda. Concordo con la proposta di accantonare l'articolo in discussione.

SPAGNOLI. Noi riteniamo che vi sia un diritto alla partecipazione nel senso che nel momento dello scioglimento i figli che hanno lavorato o le nuore partecipino; però la comunione familiare rimane diretta, organizzata, amministrata dai coniugi. C'è, cioè, questo elemento prevalente dei coniugi, di cui si riconoscono i diritti. Ma non c'è in modo tale da modificare la struttura della famiglia, che deve rimanere.

Questo è il motivo per cui riteniamo che anche lo scioglimento della comunione stessa sia un fatto connesso allo scioglimento della famiglia.

Se si vuole accantonare l'articolo, sono d'accordo. Se invece si dovesse mantenere lo emendamento dell'onorevole Lospinoso Severini, io sarei ad esso contrario.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, ritengo possa restare stabilito che l'articolo 67 è accantonato.

(*Così rimane stabilito*).

Do lettura dell'articolo 68:

ART. 68.

L'articolo 191 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 191. - *Rimborsi alla comunione*. — Ciascuno dei coniugi è tenuto a rimborsare alla comunione la somma prelevata dal patrimonio comune, per spese ed investimenti relativi al patrimonio personale o per pagamento di somme dovute per responsabilità penale o per risarcimento di danno ».

L'onorevole Lospinoso Severini ha proposto il seguente emendamento:

*Dopo le parole* « ciascuno dei coniugi » *aggiungere il seguente inciso* « o dei componenti della famiglia nel caso di azienda a conduzione familiare ».

LOSPINOSO SEVERINI. Questo emendamento si illustra da sé.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 68.

L'articolo 191 del codice cvile è sostituito dal seguente:

« ART. 191. - *Rimborsi e restituzioni*. — Ciascuno dei coniugi è tenuto a rimborsare alla comunione le somme prelevate dal patrimonio comune per fini diversi dall'adempimento delle obbligazioni previste dall'articolo 186.

Ciascuno dei coniugi può richiedere la restituzione delle somme prelevate dal patrimonio personale ed impiegate in spese ed investimenti del patrimonio comune.

I rimborsi e le restituzioni si effettuano al momento dello scioglimento della comunione; tuttavia il tribunale può autorizzarli in un momento anteriore se l'interesse della famiglia lo esige o lo consente.

Il coniuge che risulta creditore può prelevare beni comuni sino a concorrenza del proprio credito. I prelievi si effettuano con priorità sul danaro, quindi sui mobili e sussidiariamente sugli immobili ».

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Ho qualche dubbio se non ci sia un collegamento tra l'emendamento Lospinoso Severini all'articolo 68 e l'emendamento Lospinoso Severini al precedente articolo. Su questo comunque mi riservo di esprimere il parere dovo aver conosciuto l'orientamento della Commissione.

L'emendamento del Governo sostitutivo dell'articolo 68 tende a riunire - anche per motivi di semplificazione - in una sola norma le disposizioni di cui agli articoli 68, 69 e 71 del testo del Comitato, prevedendo inoltre l'obbligo del rimborso per tutte le obbligazioni diverse da quelle contemplate dall'articolo 186. La riunione dei tre articoli si giustifica data la unitarietà delle disposizioni in essi contenute.

La dizione dell'articolo 68, nella formulazione del Comitato ristretto, non essendo comprensiva di tutte le spese che potevano giustificare il ricorso al prelievo di somme dal patrimonio comune, poteva far ritenere che l'obbligo del rimborso esistesse solamente per alcune obbligazioni. Da qui la ragione per la quale il Governo ha ritenuto di inserire una dizione onnicomprensiva.

Infine il Governo non ritiene giustificato il principio, affermato dal Comitato ristretto, secondo il quale mentre le restituzioni si fanno solamente allo scioglimento della comunione, i rimborsi devono essere effettuati immediatamente. Ciò creerebbe infatti una ingiusta disparità di trattamento.

SPAGNOLI. Esprimo parere favorevole sia nei confronti dell'emendamento Lospinoso Severini, sia nei confronti dell'emendamento del Governo. Per quanto riguarda quest'ultimo ritengo che sia formulato tecnicamente in modo più esatto e nello stesso tempo in modo sintetico.

LA LOGGIA. Confesso di avere qualche perplessità in ordine all'ultimo alinea dell'emendamento governativo in quanto riproduce, in modo pressoché analogo, la disposizione contenuta nell'articolo 71. La mia perplessità consiste nel fatto che, a mio avviso, la facoltà di prelievo presuppone l'accertamento del credito e contemporaneamente introduce una sorta di contabilizzazione nella vita familiare che non appare conciliabile con l'attuale situazione.

Ieri, parlando scherzosamente, ho avuto modo di dire che la famiglia d'ora in poi dovrebbe essere tassata in base al bilancio: ebbene, non andavo certo molto lontano dalla realtà con quella affermazione.

REALE ORONZO. In sostanza condivido le perplessità dell'onorevole La Loggia circa l'esercizio del diritto di prelievo, ma terrei a precisare che, in definitiva, il regime di comunione di cui ci stiamo occupando è già previsto dal codice civile e non costituisce pertanto un'assoluta novità, come da alcuni interventi potrebbe apparire. Ma vorrei essere tranquillizzato sul significato tecnico di questo « prelevare »: non vorrei cioè che diventasse, per una erronea interpretazione, una specie di diritto quasi personale e senza controllo. È evidente infatti che si deve procedere a risarcire ristabilendo la situazione fra i coniugi. Che questo possa avvenire con un diritto a prelevare, quasi che sia un diritto automatico, può essere negativo. Nella sostanza ciò può andare a detrimento della comunione. D'altra parte vorrei sapere se è proprio necessario che queste conseguenze si integrino in una facoltà quasi automatica di prelievo.

CASTELLI, *Relatore.* Il relatore è favorevole al testo governativo non solo perché l'elaborazione tecnica è preferibile a quella del Comitato ristretto sia per l'articolo 68 sia per gli articoli 69, 70 e 71, ma anche perché la modifica che viene introdotta (ed ha carattere sostanziale) all'articolo 69 corrisponde, come chiaramente ha detto il rappresentante del Governo, a motivi di equità. La parificazione del prelievo al rimborso con conferimento di poteri discrezionali al tribunale ottempera ad una logica incontestabile. Il relatore è tuttavia perplesso perché condivide alcune osservazioni dell'onorevole Reale circa il testo dell'ultimo capoverso. In realtà può sorgere il dubbio che il prelievo sia del tutto discrezione e ciò potrebbe suscitare pretese inaccoglibili. Al capoverso precedente si fa riferimento all'autorizzazione del tribunale per il rimborso e la restituzione nei periodi antecedenti: forse è il caso di adoperare anche qui una formula che escluda il diritto soggettivo al prelievo dicendo ad esempio: « può essere autorizzato al prelievo ». Comunque mi rimetto al parere del Governo.

LA LOGGIA. Anch'io volevo manifestare delle perplessità che vedo condivise anche dall'onorevole relatore. Credo che si potrebbe risolvere il timore dicendo in primo luogo « può chiedere il rimborso ». Si tratterebbe di un subemendamento. Se poi ci fosse un contrasto su questo prevederei il rimborso.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Per quanto riguarda l'ultimo alinea e le perplessità che sono state qui avanzate, confesso che queste perplessità esistono anche per il Governo. Comunque il Governo restituisce all'onorevole relatore l'invito che ha fatto nei confronti della modifica dell'ultimo alinea. Il Governo quindi esprime il suo favore qualora venisse formulato il testo del subemendamento preannunciato dall'onorevole La Loggia ed accettato dal relatore.

CASTELLI, *Relatore.* Resta da esaminare l'emendamento Lospinoso Severini predisposto sulla falsariga del testo del Comitato ristretto. Se l'onorevole Lospinoso Severini accetta di trasformare il suo emendamento in un subemendamento dello stesso tenore al primo, secondo ed ultimo capoverso del testo governativo io mi dichiaro senz'altro favorevole.

LA LOGGIA. Ritengo che sarebbe preferibile trasformare l'emendamento Lospinoso Severini in un comma aggiuntivo al testo del Governo.

Per quanto riguarda il subemendamento da me preannunciato, udite le dichiarazioni del relatore e del sottosegretario Pennacchini, lo formalizzo presentandolo nei seguenti termini:

*Sostituire il quarto alinea dell'emendamento del Governo con il seguente:*

« Il coniuge che risulta creditore può chiedere di prelevare beni comuni sino a concorrenza del proprio credito. In caso di dissenso si applica il terzo comma. I prelievi si effettuano con priorità sul denaro, quindi sui mobili e sussidiariamente sugli immobili ».

LOSPINOSO SEVERINI. Sulla base delle osservazioni formulate dal relatore e dall'onorevole La Loggia, modifico il mio emendamento come segue:

*Aggiungere il seguente alinea all'emendamento del Governo:*

« Ciascuno dei componenti della famiglia, nel caso di azienda a conduzione familiare, può esercitare le facoltà previste nei commi precedenti ».

CASTELLI, *Relatore.* Accetto i subemendamenti La Loggia e Lospinoso Severini e l'emendamento del Governo.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione il subemendamento La Loggia, accettato dal relatore e dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il subemendamento Lospinoso Severini, accettato dal relatore e dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo, nel testo così modificato, accettato dal relatore.

(*È approvato*).

L'articolo 68 resta pertanto così formulato:

ART. 68.

L'articolo 191 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 191. - *Rimborsi e restituzioni.*

Ciascuno dei coniugi è tenuto a rimborsare alla comunione le somme prelevate dal patrimonio comune per fini diversi dall'adempimento delle obbligazioni previste dall'articolo 186.

Ciascuno dei coniugi può richiedere la restituzione delle somme prelevate dal patrimonio personale ed impiegate in spese ed investimenti del patrimonio comune.

I rimborsi e le restituzioni si effettuano al momento dello scioglimento della comunione; tuttavia il tribunale può autorizzarli in un momento anteriore se l'interesse della famiglia lo esige o lo consente.

Il coniuge che risulta creditore può chiedere di prelevare beni comuni sino a concorrenza del proprio credito. In caso di dissenso si applica il terzo comma. I prelievi si effettuano con priorità sul denaro, quindi sui mobili e sussidiariamente sugli immobili.

Ciascuno dei componenti della famiglia, nel caso di azienda a conduzione familiare, può esercitare le facoltà previste nei commi precedenti ».

Do lettura dell'articolo 69:

ART. 69.

L'articolo 192 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 192. - *Rimborsi della comunione.*

Ciascuno dei coniugi può richiedere la re-

stituzione delle somme prelevate sul patrimonio personale ed impiegate in spese ed investimenti del patrimonio comune. La restituzione si effettua al momento della suddivisione del patrimonio comune: tuttavia il tribunale può autorizzare la restituzione anticipata se l'interesse della famiglia lo consente ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 69.

L'articolo 192 del codice civile è abrogato.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Questo emendamento è la logica conseguenza di quello che ha sostituito l'articolo 68, assorbendo l'articolo 69, nel testo del Comitato.

CASTELLI, *Relatore.* Accetto l'emendamento del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo, accettato dal relatore.

(*È approvato*).

L'articolo 69 resta dunque formulato nel testo dell'emendamento governativo, testé approvato.

Do lettura dell'articolo 70:

ART. 70.

L'articolo 193 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 193. - *Separazione giudiziale dei beni.* — La separazione giudiziale dei beni può essere pronunziata in caso di fallimento o di inabilitazione di uno dei coniugi o di cattiva amministrazione della comunione.

Può essere altresì pronunziata quando il disordine degli affari di uno dei coniugi mette in pericolo gli interessi dell'altro o della famiglia oppure quando uno dei coniugi non contribuisce nella misura dovuta ai bisogni della famiglia.

La sentenza che pronunzia la separazione retroagisce al giorno in cui è stata proposta la domanda ed ha l'effetto di instaurare il regime di separazione dei beni regolato nella sezione V del presente capo.

La sentenza è annotata a margine dell'atto di matrimonio e sull'originale del contratto di matrimonio ».

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 70.

L'articolo 193 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 193. - *Separazione giudiziale dei beni.* — La separazione giudiziale dei beni può essere pronunziata in caso di fallimento o di inabilitazione di uno dei coniugi o di cattiva amministrazione della comunione.

Può essere altresì pronunziata quando il disordine degli affari di uno dei coniugi mette in pericolo gli interessi dell'altro o della famiglia oppure quando uno dei coniugi non contribuisce nella misura dovuta ai bisogni della famiglia.

La separazione può essere richiesta da uno dei coniugi.

I creditori di uno dei coniugi non possono, senza il consenso dell'altro, chiedere la separazione dei beni.

La sentenza che pronunzia la separazione retroagisce al giorno in cui è stata proposta la domanda ed ha l'effetto di instaurare il regime di separazione dei beni regolato nella sezione V del presente capo.

La sentenza è annotata a margine dell'atto di matrimonio e sull'originale del contratto di matrimonio.

La separazione stragiudiziale è nulla ».

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* L'emendamento riguarda i soggetti che sono legittimati a chiedere la separazione giudiziale.

Vi è poi la previsione che la separazione stragiudiziale è nulla, e ciò a simiglianza di quanto prevede l'articolo 226 del codice civile attualmente vigente, sempre per la necessaria tutela dei terzi.

PRESIDENTE. L'onorevole Maria Cocco ha presentato il seguente subemendamento:

*Al penultimo alinea dell'emendamento del Governo sostituire le parole:* « del contratto di matrimonio » *con le parole:* « delle convenzioni matrimoniali ».

COCCO MARIA. Il subemendamento si illustra da sé.

LA LOGGIA. La separazione extragiudiziale è nulla. Siccome è prevista in altre

parti del testo unificato in discussione che ci possa essere una separazione, il problema di questa nullità non lo comprendo bene.

REALE ORONZO. Qui siamo in regime di comunione che può essere sciolta dai coniugi. Ed allora, perché non è consentita la separazione extragiudiziale, dal momento che i coniugi possono fare di tutto della loro comunione ?

SPAGNOLI. Il concetto di separazione dei beni ha una sua struttura particolare che riguarda particolari ipotesi, cioè fallimento, inabilitazione di uno dei coniugi o cattiva amministrazione. L'ipotesi, invece, di una separazione consensuale dei beni è una ipotesi che deve essere consentita. Sarebbe un assurdo se noi non consentissimo la separazione dei beni, che tra l'altro è un momento essenziale per il passaggio dal regime di comunione al regime di separazione.

Si ammette che i coniugi consensualmente passino nel corso del matrimonio dal regime di comunione al regime di separazione, però questo passaggio richiede una separazione giudiziale dei beni. Prima di fare la convenzione occorre fare la separazione dei beni.

La dichiarazione di nullità è assolutamente in pieno contrasto con tutto il sistema da noi elaborato. Quindi sono del tutto contrario a questa parte dell'emendamento del Governo.

Anche per quanto riguarda l'articolo 190 del codice si dice che lo scioglimento della comunione può avvenire per accordo dei coniugi. Lo scioglimento implica la separazione dei beni.

CASTELLI, *Relatore*. Personalmente giudico fondata la preoccupazione governativa in rapporto alla tutela dei figli.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo vuol tutelare i diritti dei terzi. La libertà eccessiva non deve andare a pregiudizio dei diritti dei terzi.

REALE ORONZO. I coniugi dispongono dei beni della comunione come vogliono. In questo sistema voi volete inserire che se vogliono separare i beni occorre l'intervento del tribunale.

MUSSA IVALDI VERCELLI. Concordo con l'onorevole Reale.

LA LOGGIA. L'ultima parte dell'emendamento del Governo mi sembra in contrasto con una disposizione già approvata dalla Commissione e pertanto deve essere dichiarata preclusa. Mi riferisco agli articoli 162 e 163 del codice civile, da noi approvati nelle sedute del 1° e del 6 luglio, concernenti la forma e la modifica delle convenzioni matrimoniali.

SPAGNOLI. Mi sembra di dover concordare con l'onorevole La Loggia, oltre che per considerazioni di carattere giuridico, anche per valutazioni di fondo sulle quali chiederei al rappresentante del Governo ed al relatore di meditare.

Pressoché tutto il sistema che abbiamo impostato e anche la stessa polemica degli onorevoli Castelli e Martini Maria Eletta nei confronti di altri membri della Commissione rispetto ad un preteso carattere chiuso della comunione si basano sulla libertà dei coniugi di modificare il regime legale con cui hanno iniziato la loro vita in comune.

L'autonomia dei coniugi diventa, a mio avviso, l'elemento fondamentale per cui l'apposizione di limiti può costituire un serio impedimento per coloro che vogliono, in un secondo momento, mutare il regime scelto all'inizio.

Tutte queste considerazioni mi inducono a ritenere che le osservazioni dell'onorevole La Loggia siano fondate.

CASTELLI, *Relatore*. Nell'intervento dell'onorevole Spagnoli hanno finito per essere conglobati argomenti che devono essere tenuti distinti. Non mi avventuro sul terreno che ha rappresentato la seconda parte dell'intervento del collega Spagnoli. È bene limitare le nostre considerazioni alle proposte del Governo sull'articolo 70, che potrebbero essere in contrasto con le decisioni che questa Commissione ha adottato all'articolo 43. Nell'articolo 43, che abbiamo già approvato, si è stabilito che le convenzioni possano essere modificate in ogni tempo con le stesse forme, alla presenza e con il consenso di tutte le persone che vi hanno partecipato. È ovvio che questa norma riguarda tutte le convenzioni e quindi, ad esempio, anche quella di cui si parla all'articolo 78, ancora non esaminato, e che prevede la possibilità dell'ampliamento della comunione. L'emendamento del Governo all'articolo 70 si riferisce ad una specie particolare di convenzione rispetto al genere disciplinato dall'articolo 43; è quindi una normativa che può essere legittimamente pro-

posta in questa sede, in quanto nulla vieta che accanto a disposizioni sul « genere » ve ne siano altre sulla « specie ».

Pertanto accetto l'emendamento del Governo anche se su di esso si possono nutrire alcune perplessità, ed accetto altresì il subemendamento Cocco Maria.

PENNACCHINI, *Sottosegrtario di Stato per la grazia e giustizia.* Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. La Presidenza non ritiene che l'emendamento governativo sia precluso da precedenti votazioni.

LA LOGGIA. Mi rimetto alle decisioni della Presidenza.

PRESIDENTE. Dal dibattito svoltosi è emersa l'opportunità di votare l'emendamento del Governo per parti separate, trasformando pertanto l'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo in più emendamenti, ciascuno sostitutivo o aggiuntivo di un alinea.

I primi due alinea dell'emendamento governativo sono identici al testo del Comitato ristretto e non vanno dunque posti in votazione.

Passiamo invece alla votazione del terzo e del quarto alinea dell'emendamento del Governo.

Pongo in votazione il seguente emendamento del Governo, accettato dal relatore:

*Dopo il secondo alinea inserire il seguente:*

« La separazione può essere richiesta da uno dei coniugi ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione il seguente emendamento del Governo accettato dal relatore:

*Prima del terzo alinea inserire il seguente:*

« I creditori di uno dei coniugi non possono, senza il consenso dell'altro, chiedere la separazione dei beni ».

(*È approvato*).

Il quinto ed il sesto alinea dell'emendamento governativo sono identici al terzo ed al quarto alinea del testo del Comitato ristretto, e non occorre quindi porli ora in votazione.

Passeremo invece ora alla votazione del subemendamento Cocco Maria, accettato dal relatore e dal Governo, che, procedendosi a votazione per parti separate, si trasforma nel seguente emendamento principale:

*Al quarto alinea, sostituire le parole*: « del contratto di matrimonio », *con le seguenti:* « delle convenzioni matrimoniali ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo ora alla votazione dell'ultimo alinea del testo governativo.

Pongo in votazione il seguente emendamento del Governo accettato dal relatore:

*Aggiungere il seguente alinea:*

« La separazione stragiudiziale è nulla ».

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 70, nel seguente testo modificato:

ART. 70.

L'articolo 193 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 193. — *Separazione giudiziale dei beni.* — La separazione giudiziale dei beni può essere pronunziata in caso di fallimento o di inabilitazione di uno dei coniugi o di cattiva amministrazione della comunione.

Può essere altresì pronunziata quando il disordine degli affari di uno dei coniugi mette in pericolo gli interessi dell'altro o della famiglia oppure quando uno dei coniugi non contribuisce nella misura dovuta ai bisogni della famiglia.

La separazione può essere richiesta da uno dei coniugi.

I creditori di uno dei coniugi non possono, senza il consenso dell'altro, chiedere la separazione dei beni.

La sentenza che pronunzia la separazione retroagisce al giorno in cui è stata proposta la domanda ed ha l'effetto di instaurare il regime di separazione dei beni regolato nella sezione V del presente capo.

La sentenza è annotata a margine dell'atto di matrimonio e sull'originale delle convenzioni matrimoniali ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 71:

ART. 71.

L'articolo 194 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 194. - *Prelievo per rimborsi.* — Al momento dello scioglimento della comunione

devono essere effettuati i rendiconti ed i rimborsi previsti agli articoli 191 e 192.

Il coniuge che risulta creditore può prelevare beni comuni sino a concorrenza del proprio credito. I prelievi si effettuano con priorità sul denaro, quindi sui mobili e sussidiariamente sugli immobili ».

Questo testo è assorbito dalla nuova formulazione dell'articolo 69, già approvato.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 71.

L'articolo 194 del codice civile è abrogato.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* L'emendamento è la logica conseguenza delle deliberazioni adottate in merito all'articolo 69.

CASTELLI, *Relatore.* Accetto l'emendamento governativo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo, accettato dal relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 71.

(*È approvato*).

L'articolo 71 resta pertanto così formulato:

ART. 71.

L'articolo 194 del codice civile è abrogato.

Do lettura dell'articolo 72:

ART. 72.

L'articolo 195 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 195. - *Divisione dei beni della comunione.* — La divisione dei beni della comunione si effettua dividendo in parti eguali l'attivo e il passivo.

Ognuno dei coniugi può tuttavia chiedere al tribunale una diversa ripartizione del patrimonio comune quando egli ha contribuito in modo notevolmente superiore all'altro alla creazione di esso. A tal fine deve tenersi adeguato conto dell'attività casalinga prestata dalla moglie e del contributo di lavoro recato nell'educazione dei figli e nell'azienda familiare comune. In ogni caso la ripartizione non può attribuire all'uno dei coniugi una quota del patrimonio comune inferiore al terzo.

Il tribunale, in relazione alle necessità della prole e all'affidamento di essa, può stabilire una ripartizione diversa o attribuire ad uno dei coniugi l'usufrutto legale di una parte dei beni spettanti all'altro coniuge ».

CASTELLI, *Relatore.* Propongo di accantonare questo articolo.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, ritenga possa restare stabilito che l'articolo 72 è accantonato.

(*Così rimane stabilito*).

Do lettura dell'articolo 73:

AR . 73.

L'articolo 196 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 196. - *Prelevamento dei beni mobili.* — Nella divisione della comunione i coniugi o i loro eredi, anche in caso di rinunzia o di accettazione con beneficio di inventario, hanno diritto di prelevare i beni mobili che loro appartenevano prima della comunione.

I coniugi debbono fare una descrizione autentica dei loro beni mobili esistenti al momento del matrimonio ed uguale descrizione debbono fare di quei beni che venissero a loro durante la comunione per successione o per donazione.

In mancanza di tali descrizioni o di altro atto autentico, avente data certa, i beni mobili esistenti nella comunione al momento dello scioglimento si presumono della comunione medesima ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 73.

L'articolo 196 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 196. - *Prelevamento di beni mobili.* — Nella divisione della comunione i coniugi o i loro eredi, anche in caso di rinunzia o accettazione con beneficio di inventario, hanno diritto di prelevare i beni mobili che loro appartenevano prima della comunione, o che loro sono pervenuti durante la medesima per successione o donazione.

I coniugi debbono fare una descrizione autentica dei loro beni mobili esistenti al mo-

mento del matrimonio ed uguale descrizione debbono fare di quei beni che venissero a loro durante la comunione per successione o per donazione.

In mancanza di tali descrizioni o di altro atto autentico, avente data certa, i mobili esistenti nella comunione al momento dello scioglimento si presumono della comunione medesima ».

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Nel secondo alinea di questo articolo è prevista una descrizione autentica dei beni pervenuti dopo il matrimonio per successione o per donazione.

Il Governo ritiene opportuno inserire al primo comma la frase: « o che loro sono pervenuti durante la medesima per successione o donazione ».

REALE ORONZO. Sono d'accordo.

SPAGNOLI. Sono d'accordo

CASTELLI, *Relatore*. Accetto l'emendamento del Governo.

Osservo per altro che all'ultimo alinea, sia nel testo del Comitato che in quello governativo, si fa riferimento ad un atto autentico avente data certa.

Poiché la nostra preoccupazione è quella dell'atto avente data certa, è opportuno introdurre una modifica per affiancare l'atto pubblico alla scrittura privata avente data certa.

Desidero pertanto presentare il seguente emendamento all'emendamento del Governo:

*Al secondo alinea, sostituire la parola:* « autentica » *con le seguenti*: « , con atto pubblico o scrittura privata autenticata »; *conseguentemente, sopprimere al terzo alinea le parole*: « o di altro atto autentico, avente data certa, ».

PRESIDENTE. Sta bene. Qual è il parere del Governo sul subemendamento del relatore ?

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo accetta il subemendamento Castelli.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento del relatore Castelli, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo, accettato dal relatore, così come modificato dalla precedente votazione.

(*È approvato*).

L'articolo 73 resta dunque così formulato:

ART. 73.

L'articolo 196 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 196. - *Prelevamento di beni mobili.* — Nella divisione della comunione i coniugi o i loro eredi, anche in caso di rinunzia o accettazione con beneficio di inventario, hanno diritto di prelevare i beni mobili che loro appartenevano prima della comunione, o che loro sono pervenuti durante la medesima per successione o donazione.

I coniugi debbono fare una descrizione, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, dei loro beni mobili esistenti al momento del matrimonio ed uguale descrizione debbono fare di quei beni che venisserò a loro durante la comunione per successione o per donazione.

In mancanza di tali descrizioni i mobili esistenti nella comunione al momento dello scioglimento si presumono della comunione medesima ».

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 74:

ART. 74.

L'articolo 197 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 197. - *Ripetizione del valore in caso di mancanza delle cose da prelevare.* — Se non si trovano i beni mobili che il coniuge o i suoi eredi hanno diritto di prelevare a norma dell'articolo precedente essi possono ripeterne il valore, provandone l'ammontare anche per notorietà, salvo che la mancanza di quei beni sia dovuta a consumazione per uso o perimento per altra causa non imputabile all'altro coniuge ».

CASTELLI, *Relatore*. Con questo articolo si regola la ripetizione del valore in caso di mancanza delle cose da prelevare. Se il coniuge o gli eredi hanno diritto a prelevare, ma manca la possibilità di esercitare il diritto perché non vi sono beni immobili, si prevede la possibilità di ripetere il valore, accertato anche per notorietà.

Mi pare che l'articolo 74 non faccia altro che applicare i princìpi formulati in altra sede e già accolti.

Il relatore pertanto è favorevole.

PADULA. Vorrei solo sapere se, sul piano regolamentare, è. possibile approvare una norma che formalmente sostituisce l'articolo 197 del codice civile,. ma sostanzialmente è la ripetizione testuale di un altro articolo del codice medesimo, l'articolo 229, il quale, a sua volta, è abrogato dal successivo articolo 89 del testo in esame.

PRESIDENTE. Sul piano regolamentare è possibile. Dal punto di vista sostanziale, noi non facciamo altro che stabilire che l'articolo 229 del codice diventa, d'ora in poi, articolo 197, abrogando contemporaneamente l'attuale articolo 197, concernente la dote.

PADULA. È esatto. Inoltre, a ben guardare, tra la nuova formulazione dell'articolo 197 (contenuta nell'articolo 74 del testo unificato) e la formulazione del vigente articolo 229 del codice esistono talune differenze.

PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Pongo quindi in votazione l'articolo 74, nel testo del Comitato ristretto.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 75:

ART. 75.

L'articolo 198 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 198. – *Limiti al prelevamento nei riguardi dei terzi.* — Il prelevamento autorizzato dagli articoli precedenti non può farsi, a pregiudizio dei terzi, in mancanza di descrizione o di altro titolo di proprietà avente data certa. È tuttavia salvo al coniuge o ai suoi eredi il diritto di regresso sulla porzione che della comunione spetta all'altro coniuge e anche sugli altri beni di lui ».

CASTELLI, *Relatore*. L'articolo 75 si riferisce ai limiti del prelevamento nei riguardi dei terzi. Esso stabilisce che il prelevamento, di cui agli articoli precedentemente approvati, non può essere eseguito in pregiudizio dei terzi, qualora manchi la descrizione o altro titolo di proprietà avente data certa. Anche in questo caso, però, vi è la possibilità, per il coniuge o per i suoi eredi, di attuare il recupero sulla porzione della comunione che tocca all'altro coniuge e sugli altri beni di quest'ultimo. Neppure questa disposizione modifica sostanzialmente le norme vigenti (articolo 230 del codice), e perciò l'onorevole Padula potrebbe ripetere la sua obiezione.

SPAGNOLI. Anche in questo caso, però, tra la nuova formulazione dell'articolo 198 (contenuta nell'articolo 75 del testo unificato) e la formulazione del vigente articolo 230 del codice vi sono talune differenze.

PADULA. In sostanza sono dell'avviso che sarebbe stato più opportuno stabilire direttamente l'abrogazione degli articoli in questione (abbiamo visto il caso degli articoli 229 e 230) e la loro sostituzione con le norme da noi formulate.

CASTELLI, *Relatore*. Abbiamo seguìto un diverso criterio per esigenze di ordine sistematico.

REALE ORONZO. L'articolo 230 del codice viene a sua volta soppresso ?

PRESIDENTE. Sì, in base all'articolo 89 del testo in esame.

COCCO MARIA. Vorrei proporre una modifica al testo dell'articolo 75, che forse contiene un errore materiale. L'espressione: « È tuttavia salvo », dovrebbe essere sostituita con l'altra: « È tuttavia fatto salvo ».

PRESIDENTE. Non si tratta di un errore, ma dell'adozione della medesima formula presente nel codice, e contenuta nel vigente articolo 230.

CASTELLI, *Relatore*. È esatto. Ciò tuttavia non ci impedisce di accettare la formulazione proposta dall'onorevole Cocco, che io accetto.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Suggerirei però di sopprimere la parola: « tuttavia » e, quindi, in definitiva, di introdurre questa dizione: « È fatto salvo ».

COCCO MARIA. Accetto di modificare in questo senso il mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il seguente emendamento Cocco Maria, accettato dal relatore e dal Governo:

*Sostituire le parole*: « È tuttavia salvo », *con le altre*: « È fatto salvo ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 75 nel suo complesso che, a seguito dell'emendamento testé approvato, risulta del seguente tenore:

ART. 75.

L'articolo 198 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 198. - *Limiti al prelevamento nei riguardi dei terzi.* — Il prelevamento autorizzato dagli articoli precedenti non può farsi, a pregiudizio dei terzi, in mancanza di descrizione o di altro titolo di proprietà avente data certa. È fatto salvo al coniuge o ai suoi eredi il diritto di regresso sulla porzione che della comunione spetta all'altro coniuge e anche sugli altri beni di lui ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 76:

ART. 76.

Gli articoli 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209 del codice civile sono abrogati.

CASTELLI, *Relatore*. Con questo articolo si abrogano una serie di disposizioni concernenti in modo particolare la dote: articoli da 202 a 209 del codice civile riguardanti la separazione della dote dai beni del marito; articoli 199, 200 e 201 riguardanti rispettivamente la divisione dei frutti, le locazioni e le spese ed i miglioramenti sui frutti dotali.

PADULA. In questa sede si potrebbe disporre l'abrogazione degli articoli da 215 a 230 del codice civile, riguardanti la comunione di beni tra coniugi, per la quale si è provveduto - nel testo in esame - a dettare una nuova disciplina.

CASTELLI, *Relatore*. Ho già precisato che, per esigenze sistematiche, è stato adottato un diverso criterio. Quindi, gli articoli dal 215 al 220 sono stati sostituiti con altri relativi a diversa materia, per non lasciare un vuoto nella numerazione degli articoli del codice.

REALE ORONZO. A mio avviso, comunque, si dovrà, in sede di coordinamento, provvedere a riunire in un solo articolo del progetto di legge tutte le abrogazioni di norme del codice civile.

PRESIDENTE. Abbiamo già convenuto sulla necessità di dedicare, al termine della votazione degli articoli, uno o più sedute al coordinamento formale del testo. In quella sede potranno essere prese in considerazione proposte come quelle testé prospettate.

Poiché non sono stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 76 nel testo elaborato dal Comitato ristretto.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 77:

ART. 77.

L'intitolazione della sezione IV del capo VI del titolo VI del libro I del codice civile è sostituita dalla seguente:

DELLA COMUNIONE CONVENZIONALE.

CASTELLI, *Relatore*. L'articolo prevede la variazione della intestazione della sezione IV del capo VI del titolo VI del libro I del codice civile, che d'ora in avanti regolerà il regime della comunione convenzionale, e non più quello dei beni parafernali.

PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Pongo in votazione l'articolo 77.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 78:

ART. 78.

L'articolo 210 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 210. - *Modifiche convenzionali alla comunione legale dei beni.* — I coniugi possono, mediante convenzione stipulata a norma dell'articolo 162, ampliare o modificare la comunione legale dei beni purché i patti non siano in contrasto con le norme di cui agli articoli 160 e 161.

Non sono derogabili le norme della comunione legale relative all'amministrazione dei beni della comunione ed alla eguaglianza delle quote ».

CASTELLI, *Relatore*. L'articolo 78 costituisce la disposizione fondamentale in materia di comunione convenzionale. Dopo aver stabilito le modalità, le forme ed i limiti della comunione legale, abbiamo previsto la possibilità, per i coniugi, di stabilire delle modifiche convenzionali a tale regime. A questo scopo, i coniugi possono, mediante conven-

zione stipulata a norma dell'articolo 162 del codice (nella nuova formulazione proposta dall'articolo 42 di questo testo), ampliare o modificare la comunione legale dei beni, purché i patti non siano in contrasto con le norme di cui agli articoli 160 e 161 del codice civile (anche qui è da precisare che l'articolo 160 è stato ristrutturato dall'articolo 41 del presente testo). In sostanza, con questa ultima clausola si vuole stabilire che determinati beni sono assolutamente esclusi dalla comunione, anche se, per verità, l'articolo 160 fa riferimento non a beni, ma a diritti inderogabili dei coniugi. Sotto un certo profilo, quindi, il richiamo alla disposizione di cui all'articolo 160 del codice civile potrebbe apparire persino superfluo.

Il secondo alinea dell'articolo 78 precisa ancora che non sono derogabili le norme della comunione legale relative all'amministrazione dei beni della comunione ed alla eguaglianza delle quote. Quest'ultima disposizione rientra nella logica di un sistema, intorno al quale abbiamo ampiamente dibattuto, con diversità di opinioni, ma che, essendo stato recepito con deliberazione di questa Commissione, deve ora essere portato alle sue logiche conseguenze.

REALE ORONZO. Mi sembra, anche sulla base di quanto ha detto il relatore, che il richiamo all'articolo 160 del codice civile sia inopportuno, trattandosi di diritti inderogabili e non di beni, e pertanto vada eliminato.

CASTELLI, *Relatore*. In effetti il mio intervento sollecitava implicitamente la presentazione di un emendamento soppressivo, a questo riguardo.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 78.

L'articolo 210 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 210. – *Modifiche convenzionali alla comunione legale dei beni.* — I coniugi possono, mediante convenzione stipulata a norma dell'articolo 162, modificare la comunione legale dei beni purché i patti non siano in contrasto con le disposizioni degli articoli 160 e 161.

I beni indicati alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) dell'articolo 179 non possono essere compresi nella comunione convenzionale.

Non sono derogabili le norme della comunione legale relative all'amministrazione dei beni della comunione ed all'uguaglianza delle quote ».

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. L'emendamento proposto dal Governo riguarda, anzitutto, la ricomprensione in un solo articolo delle norme contenute negli articoli 78 e 79 del testo unificato, per motivi di tecnica legislativa. Infatti, da un lato il primo alinea dell'articolo 79 del testo del Comitato ristretto sembra superfluo, dal momento che prevede una ipotesi che rientra tra quelle contemplate nel primo alinea dell'articolo 78, mentre dall'altro lato il secondo alinea del medesimo articolo 79, prevedendo inderogabili esclusioni dalla comunione cosiddetta universale, nega implicitamente che si possa trattare di una comunione veramente universale (come si dovrebbe evincere dal primo alinea).

Tutto ciò sembra dar luogo ad una imprecisione nella formulazione, per evitare la quale è opportuno adottare il testo proposto dal Governo, nel quale, tra l'altro, è soppresso il termine « ampliare » contenuto nel primo alinea dell'articolo 78 del testo unificato. Tale termine, infatti, appare superfluo, dal momento che il concetto di « ampliare » è compreso in quello di « modificare ».

LA LOGGIA. Nell'emendamento sostitutivo del Governo, al secondo alinea, dovrebbe essere eliminato il riferimento alla lettera *f*) dell'articolo 179 del codice civile. In effetti, l'articolo 56 del testo unificato elaborato dal Comitato ristretto disponeva una nuova formulazione dell'articolo 179 del codice civile, in base alla quale determinati beni erano esclusi dalla comunione legale tra i coniugi. Uno di questi beni, indicato appunto dalla lettera *f*), riguardava i diritti inalienabili dei coniugi stessi. Ora, il fatto è che si è riconosciuta la superfluità di un richiamo di tal genere, tanto è vero che l'articolo 56 è stato da noi approvato stamane con la soppressione di questa disposizione.

SPAGNOLI. Nella sostanza condivido lo emendamento governativo. A mio parere sarebbe forse opportuno inserire una previsione espressa relativa alla possibilità di istituzione della comunione universale dei beni.

PRESIDENTE. L'onorevole Oronzo Reale ha presentato il seguente emendamento allo emendamento del Governo:

*Al primo alinea, sostituire le parole*: « con le disposizioni degli articoli 160 e 161 » *con le seguenti:* « con le disposizioni dell'articolo 161 ».

REALE ORONZO. Questo subemendamento è già stato svolto.

CASTELLI, *Relatore*. Accetto l'emendamento governativo ed il subemendamento Reale.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Accetto il subemendamento Reale e, riconoscendo fondate le osservazioni dell'onorevole La Loggia, modifico il secondo alinea dell'emendamento governativo sopprimendo il riferimento alla lettera *f*) dell'articolo 179 del codice civile.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Reale, accettato dal relatore e dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento governativo, accettato dal relatore, nel testo modificato.

(*È approvato*).

L'articolo 78 resta pertanto così formulato:

ART. 78.

L'articolo 210 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 210. - *Modifiche convenzionali alla comunione legale dei beni*. — I coniugi possono, mediante convenzione stipulata a norma dell'articolo 162, modificare la comunione legale dei beni purché i patti non siano in contrasto con le norme di cui all'articolo 161.

I beni indicati alle lettere *c*), *d*) ed *e*) dell'articolo 179 non possono essere compresi nella comunione convenzionale.

Non sono derogabili le norme della comunione legale relative all'amministrazione dei beni della comunione ed all'uguaglianza delle quote ».

Gli onorevoli Bozzi e Papa hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 78, inserire il seguente articolo:*

ART. 78-*bis*.

« All'atto della costituzione della comunione, in presenza di figli naturali o nati da precedenti matrimoni, la parte percentuale dei beni apportati da ciascuno dei coniugi deve risultare da atto pubblico ».

Poiché entrambi i presentatori sono assenti, l'articolo aggiuntivo si intende ritirato.

Do lettura dell'articolo 79:

ART. 79.

L'articolo 211 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 211. - *Limiti alla estensione della comunione*. — I coniugi possono stabilire con convenzione, stipulata a norma dell'articolo 162, una comunione universale dei loro beni.

Restano comunque sempre esclusi dalla comunione i beni indicati alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) dell'articolo 179 ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo 79 con il seguente:*

ART. 79.

L'articolo 211 del codice civile è abrogato.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Questo emendamento è stato svolto nel corso della discussione del precedente articolo.

CASTELLI, *Relatore*. Mi dichiaro favorevole all'emendamento governativo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento governativo.

(*È approvato*).

L'articolo 79 resta per tanto così formulato:

ART. 79.

L'articolo 211 del codice civile è abrogato.

Do lettura dell'articolo 80:

ART. 80.

L'articolo 212 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 212. - *Obbligazioni dei coniugi contratte prima del matrimonio.* — I beni della comunione rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio limitatamente ad una quota corrispondente al valore dei beni di proprietà del coniuge stesso prima del matrimonio che, in base a convenzione stipulata a norma dell'articolo 162, sono entrati a far parte della comunione dei beni ».

CASTELLI, *Relatore*. Questo articolo si illustra da sé: esso tende a stabilire che i beni della comunione rispondono delle obbligazioni contratte da un coniuge prima del matrimonio, limitatamente ad una quota corrispondente al valore dei beni di proprietà del coniuge stesso, prima del matrimonio, e che in base alle convenzioni sono entrati a far parte della comunione dei beni. È affermato quindi il principio dell'equivalenza tra i beni che sono inseriti nella comunione e quelli che rispondono delle obbligazioni.

PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Pongo in votazione l'articolo 80.

(*È approvato*).

Do lettura degli articoli 81 e 82 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione.

ART. 81.

Gli articoli 213 e 214 del codice civile sono abrogati.

(*È approvato*).

ART. 82.

L'intitolazione della sezione V del capo VI del titolo VI del libro I del codice civile è sostituita dalla seguente:

DEL REGIME DI SEPARAZIONE DEI BENI

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 83:

ART. 83.

L'articolo 215 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 215. - *Separazione dei beni.* — Ciascuno dei coniugi conserva la titolarità dei beni, da lui acquistati prima o durante il matrimonio, che non sono stati inclusi nel fondo patrimoniale previsto dall'articolo 167 e siano stati esclusi dalla comunione legale, regolata nella sezione III del presente capo, ovvero sono stati esclusi dalla comunione convenzionale regolata nella sezione IV del presente capo ».

CASTELLI, *Relatore*. Questo articolo definisce gli spazi di libertà lasciati ai coniugi che non ritengano di addivenire al regime della comunione. Esso ammette che gli affari familiari, sul piano economico, possono essere gestiti senza ricorso alla comunione, e cioè in regime di separazione. Ciascuno dei coniugi in questo caso conserva la titolarità dei beni acquistati prima e di quelli che acquisterà durante il matrimonio, salvo i beni che siano andati a costituire il fondo patrimoniale istituito con gli articoli 63 e seguenti. I beni personali sono esclusi dalla comunione legale regolata dalla sezione III e debbono essere esclusi da ogni forma di comunione convenzionale regolata dalla sezione IV.

LA LOGGIA. In questo caso si fa menzione unicamente della ipotesi di esclusione dei beni dalla comunione legale e convenzionale: ma non è solo un problema di esclusione, in quanto è possibile che non sia stata effettuata alcuna convenzione.

CASTELLI, *Relatore*. In questo caso varrebbe il regime legale della comunione.

SPAGNOLI. Mi sembra che all'articolo 83 manchi un presupposto concernente il fatto della scelta convenzionale nel regime di separazione.

PRESIDENTE. Quando non esiste alcuna convenzione, il regime valido è quello della comunione.

Non sono stati presentati emendamenti. Pongo in votazione l'articolo 83.

(*È approvato*).

L'onorevole Spagnoli ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 83-*bis*.

Dopo l'articolo 215 del codice civile è inserito il seguente:

« ART. 215-*bis*. - I coniugi, per effetto di convenzione da essi stipulata, conservano la titolarità dei beni da essi acquistati prima e durante il matrimonio ».

SPAGNOLI. La titolarità verrebbe ad essere subordinata alla convenzione, che però potrebbe stipularsi anche in un secondo tempo: mi pare che si tratta di una modifica da prendere in considerazione, altrimenti nel testo che abbiamo approvato viene a mancare un importante concetto.

CASTELLI, *Relatore*. Onorevole Spagnoli, vorrei pregarla di consentirci di accantonare per il momento l'esame di questa disposizione, con l'intesa che potremo prenderla in considerazione con maggiore attenzione in un secondo tempo.

SPAGNOLI. Sono d'accordo.

CASTELLI, *Relatore*. Chiedo quindi formalmente di accantonare l'articolo aggiuntivo 83-*bis* proposto dall'onorevole Spagnoli.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, l'articolo aggiuntivo Spagnoli 83-*bis* resta accantonato.

(*Così rimane stabilito*).

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 84:

ART. 84.

L'articolo 216 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 216. - *Contributo alle spese per il mantenimento della famiglia*. — I coniugi contribuiscono alle spese per il mantenimento della famiglia a norma del terzo comma dell'articolo 143, salvo diversa pattuizione stabilita nelle convenzioni matrimonali ».

CASTELLI, *Relatore*. L'articolo riconferma l'obbligo per i coniugi di contribuire alle spese per il mantenimento della famiglia a norma del terzo comma dell'articolo 143, salvo diversa pattuizione stabilita nelle convenzioni matrimoniali. Evidentemente, la norma è per il caso in cui si adotti la disciplina dell'articolo 215. Su questo argomento vi è un emendamento del Governo di cui attendo l'illustrazione. Debbo far presente che in Comitato ristretto sono sorte notevoli perplessità sulla utilità della disposizione proposta: io non so se l'emendamento del Governo parta dal presupposto della inutilità della norma oppure se faccia riferimento ad altri motivi. Se, come mi sembra di intuire, il Governo si basa sulla considerazione della inutilità della disposizione, devo precisare che ampie convergenze in questo senso si sono verificate anche in sede di Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 84.

L'articolo 216 del codice civile è abrogato.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Noi riteniamo che la dizione: « i coniugi contribuiscono salvo diversa pattuizione » sembri introdurre il principio secondo cui solo in mancanza di convenzioni matrimoniali subentrano le regole imposte dall'articolo 53. Ciò sarebbe naturalmente inconcepibile: pertanto, anche se non si perviene a questa diversa pattuizione, permane l'obbligo previsto dall'articolo 143. In secondo luogo, la norma così formulata appare del tutto superflua, in quanto in materia vige quanto stabilito dall'articolo 143.

SPAGNOLI. L'articolo 74 viene quindi ad essere una conseguenza di una premessa che in realtà non c'è, nel senso che l'articolo 84 acquista rilievo solo allorché si afferma che, scelto il regime di separazione dei beni, ciascuno dei coniugi è tenuto a contribuire al mantenimento dei figli con i propri mezzi, salvo diversa pattuizione stabilita nelle convenzioni matrimoniali. E mi pare che sia altrettanto manchevole, nell'articolo 215 del codice civile, l'espresso richiamo della scelta convenzionale della separazione dei beni: e mi pare che in tal senso anche l'onorevole La Loggia avesse fatto delle osservazioni.

Credo infatti che il regime della separazione dei beni non riguardi soltanto i beni personali o quelli che sono esclusi da una comunione convenzionale, ma riguardi altresì quei beni che appartengano a ciascun coniuge in forza di una espressa convenzione che scelga il regime della separazione dei beni. E questo pure manca nell'articolo 83, ove pare che si regolamenti, in sostanza, solo il regime dei beni personali o di quelli esclusi da una comunione convenzionale: il che non è esatto, in quanto noi intendiamo riferirci a questi, ma anche ad un regime di separazione dei beni scelto convenzionalmente.

E questo punto mi sembra rilevante, perché solo così acquista validità la norma

espressa dall'articolo 84, perché dice che nel caso in cui si sceglie il regime della separazione dei beni, bisogna altresì regolamentare il modo con cui si provvederà alle spese per il mantenimento della famiglia. Qualora ciò manchi, è chiaro che tali spese gravano sulla comunione: in mancanza di questa, occorre precisare a chi spetta il mantenimento della famiglia. Mi riservo pertanto di insistere, quando tornerà in discussione, sul mio articolo aggiuntivo 83-*bis*, in cui è precisato meglio il concetto di separazione dei beni.

PRESIDENTE. L'articolo 83 prevede soltanto quattro casi, escludendo gli altri...

SPAGNOLI. È proprio questo che ritengo non abbia senso: si deve fare una necessaria integrazione, altrimenti il sistema non ha ragion d'essere.

REALE ORONZO. Vorrei avanzare delle osservazioni. In linea di principio, noi abbiamo un regime legale, vari regimi convenzionali, il fondo patrimoniale, la comunione, e così via. Ora, uno di questi regimi contrattuali è quello della separazione dei beni, e noi stiamo regolamentando ciò che avviene quando si adotta questo regime. Ora vorrei che si chiarisse un punto: l'articolo 84, che si riferisce al 216 del codice civile, dice che « i coniugi contribuiscono alle spese per il mantenimento della famiglia a norma del terzo comma dell'articolo 143, salva diversa pattuizione stabilita nelle convenzioni matrimoniali »; ora però le spese per il mantenimento della famiglia, quale che sia il regime dei beni, fanno carico ad entrambi i coniugi, in quanto il mantenimento dei figli è un obbligo legale. Non è che i coniugi, essendoci il regime della separazione dei beni, possono mantenere i figli con il denaro della moglie o del marito, e se i soldi non bastano, tanto peggio per i figli, che si arrangino. Devo perciò esprimere delle perplessità su questo punto, e vorrei delle assicurazioni in merito.

LA LOGGIA. In sostanza quest'articolo, nell'ultima parte, fa riferimento ad una possibile diversa pattuizione stabilita nelle convenzioni matrimoniali. Occorre invece tener presente la disposizione contenuta nell'articolo 160 del codice civile, secondo il quale gli sposi non possono derogare né ai diritti né ai doveri derivanti dal matrimonio, per esempio al dovere del mantenimento della prole, e non c'è dubbio che lo stesso articolo 143 esprime chiaramente questo. Ritengo quindi che la clausola « salva diversa pattuizione stabilita nelle convenzioni matrimoniali » non abbia ragione di esistere, introducendo un concetto che non è nemmeno il caso di mettere ai voti, e pertanto io sarei favorevole a sopprimerla.

CASTELLI, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento governativo, accettato dal relatore.

(*È approvato*).

L'articolo 84 resta dunque così formulato:

ART. 84.

L'articolo 216 del codice civile è abrogato.

Do lettura dell'articolo 85:

ART. 85.

L'articolo 217 del codice civile è abrogato.

Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione..

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 86:

ART. 86.

L'articolo 218 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 218. – *Amministrazione e godimento dei beni.* — Ciascun coniuge ha il godimento e l'amministrazione dei beni di cui è titolare.

Se ad uno dei coniugi è stata conferita la procura ad amministrare tali beni con l'obbligo di rendere conto dei frutti, egli è tenuto verso l'altro coniuge come qualsiasi procuratore.

Se uno dei coniugi ha goduto dei beni dell'altro senza procura, ovvero se li ha goduti con procura senza l'obbligo di rendere conto dei frutti, egli e i suoi eredi, a richiesta dell'altro coniuge o allo scioglimento del matrimonio o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso, sono tenuti a consegnare i frutti esistenti e non rispondono per quelli già consumati.

Se uno dei coniugi, nonostante l'opposizione dell'altro, amministra i beni di questi o

comunque compie atti relativi a detti beni risponde dei danni e della mancata percezione dei frutti, anche per colpa ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 86.

L'articolo 218 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 218. - *Amministrazione e godimento dei beni.* — Ciascun coniuge ha il godimento e l'amministrazione dei beni di cui è titolare.

Se ad uno dei coniugi è stata conferita la procura ad amministratore tali beni con l'obbligo di rendere conto dei frutti, egli è tenuto verso l'altro secondo le regole del mandato.

Se uno dei coniugi ha amministrato i beni dell'altro con procura senza l'obbligo di rendere conto dei frutti, egli ed i suoi eredi, a richiesta dell'altro coniuge o allo scioglimento del matrimonio o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso, sono tenuti a consegnare i frutti esistenti e non rispondono per quelli consumati.

Se uno dei coniugi, nonostante l'opposizione dell'altro, amministra i beni di questi o comunque compie atti relativi a detti beni risponde dei danni e della mancata percezione dei frutti ».

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* L'emendamento si illustra da sé.

CASTELLI, *Relatore.* Ritengo che l'emendamento del Governo possa essere accolto nella sua integralità.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento governativo, accettato dal relatore, interamente sostitutivo.

(*È approvato*).

L'articolo 86 resta dunque formulato nel testo dell'emendamento governativo.

Do lettura dell'articolo 87:

ART. 87.

L'articolo 219 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 219. - *Obbligazioni del coniuge che gode dei beni dell'altro coniuge.* — Il coniuge che gode dei beni dell'altro coniuge è soggetto a tutte le obbligazioni dell'usufruttuario ».

CASTELLI, *Relatore.* L'articolo si illustra chiaramente da sè e merita approvazione.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Pongo in votazione l'articolo 87.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 88:

ART. 88.

L'articolo 220 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 220. - *Prova della proprietà dei beni.* — Il coniuge può provare con tutti i mezzi nei confronti dell'altro e rispetto ai terzi la proprietà esclusiva di un bene.

I beni di cui nessuno dei coniugi può dimostrare la proprietà esclusiva sono di proprietà indivisa per pari quota di entrambi i coniugi ».

CASTELLI, *Relatore.* L'articolo riguarda la prova della proprietà dei beni. Il Governo ha presentato un emendamento al testo del Comitato ristretto, che sarebbe opportuno approfondire.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente emendamento.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 88.

L'articolo 220 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 220. - *Prova della proprietà dei beni.* — Il coniuge può provare con tutti i mezzi nei confronti dell'altro la proprietà esclusiva di un bene.

I beni di cui nessuno dei coniugi può dimostrare la proprietà esclusiva sono di proprietà indivisa per pari quota di entrambi i coniugi ».

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Il Governo concorda

con il relatore circa l'opportunità di un accantonamento dell'articolo 88, al fine di approfondirne l'esame.

SPAGNOLI. Condivido in buona parte le ragioni dell'emendamento del Governo. Forse sarebbe il caso di valutare attentamente questa norma che è abbastanza delicata nei confronti dei terzi poiché ci sono dei riferimenti a sentenze della Corte costituzionale. Quindi anch'io sarei d'accordo per un accantonamento di questo articolo.

PRESIDENTE. Anch'io sono d'accordo per l'accantonamento. Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Passiamo all'articolo 89. Poiché non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 89.

Gli articoli 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229 e 230 del codice civile sono abrogati.

(*È approvato*).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13,30.**

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*
Dott. GIORGIO SPADOLINI

*L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE*
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO